

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 2467

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

di concerto col **Ministro della Sanità**

(DE LORENZO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1990**

---

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive  
modificazioni, recante ordinamento delle categorie di perso-  
nale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena  
non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione  
penitenziaria

---

ONOREVOLI SENATORI. - La riforma penitenziaria attuata con la legge 26 luglio 1975, n. 354, e con il relativo regolamento di esecuzione, e le rilevanti modifiche apportate all'ordinamento penitenziario dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, hanno creato, nel settore della sanità penitenziaria, maggiori occasioni di intervento da parte dei medici incaricati addetti agli istituti penitenziari, che sono così chiamati a compiti operativi sempre più gravosi nell'assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati.

A ciò si aggiunge il fatto che, poichè ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono riservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti il servizio sanitario per il Corpo degli agenti di custodia, con esclusione quindi di ogni intervento da parte delle unità sanitarie locali, i sanitari degli istituti di prevenzione e di pena sono chiamati a svolgere anche le prestazioni sanitarie e medico legali nei confronti degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, senza che tali compiti siano espressamente previsti dall'ordinamento del personale sanitario degli istituti di prevenzione e di pena, e senza che ai medici incaricati che svolgono i detti compiti sia riconosciuto un compenso per tali prestazioni.

È del resto di fondamentale importanza che il servizio sanitario negli istituti di pena sia adeguato alle effettive esigenze della composita e mutevole popolazione penitenziaria, che presenta ormai, per la notevolissima percentuale di tossicodipendenti ed affetti dall'infezione da HIV, esigenze sanitarie sempre più complesse e patologie di difficile gestione.

L'attuale situazione normativa non garantisce adeguatamente lo svolgimento del servizio sanitario a favore dei detenuti, degli internati e degli agenti di custodia sia per l'insufficienza dell'organico dei medici

incaricati, sia per il rapido avvicendamento dei sanitari in tali funzioni, conseguente alla corresponsione di compensi non commisurati alle delicate e complesse prestazioni richieste. Ciò determina, da parte della categoria interessata, ricorrenti istanze che non sembra possano più essere disattese.

L'unito disegno di legge, costituito da sette articoli, mira appunto a risolvere detti problemi mediante miglioramenti di natura economica e normativa.

L'articolo 1, che sostituisce l'intero testo dell'articolo 38 della legge n. 740 del 1970, stabilisce per i medici incaricati, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'elevazione del compenso lordo iniziale mensile a lire 930.000 (prevedendo dunque un aumento, rispetto alle attuali corresponsioni, di lire 150.000) sul quale operano, in conformità al precedente disposto normativo, aumenti periodici costanti del 2,50 per cento (comma 1).

Appare opportuno sottolineare al riguardo, che lo stipendio dei medici incaricati non è stato più rivalutato dal 1° gennaio 1986.

A fondamento di tale incremento economico si richiamano, oltre che le esigenze di adeguamento all'aumentato costo della vita registrato dal 1986 ad oggi, gli accresciuti impegni che gli stessi medici si trovano ad assolvere oggi in istituto, cui si è già fatto cenno.

Per i medici incaricati che prestano servizio negli istituti di cui alla tabella B (sedi cosiddette disagiate) viene previsto un compenso mensile lordo di lire 1.060.000 (comma 2), con aumenti periodici costanti che operano soltanto su lire 930.000 (comma 4).

Peraltro, considerato che la revisione dei compensi dei medici incaricati - determinati, secondo l'attuale normativa, con legge

ordinaria - comporta inevitabilmente tempi eccessivamente lunghi, si è ritenuto opportuno prevedere la possibilità di ridefinizione periodica degli stessi tramite decreto del Ministro di grazia e giustizia emanato di concerto con il Ministro del tesoro (comma 5).

Per i medici incaricati preposti alla direzione dei servizi sanitari negli istituti indicati nella tabella C (istituti penitenziari sedi di centri diagnostici terapeutici) è previsto un ulteriore compenso mensile lordo che viene confermato in lire 84 000 (comma 3). Tale ulteriore compenso, essendo già previsto dalla precedente normativa, non comporta maggiori oneri di spesa.

Mentre il comma 6 riproduce la stessa previsione contenuta nell'ultimo comma del testo originario dell'articolo 38 della legge n. 740 del 1970, il comma 7, con rinvio alla tabella F, inserita con il presente disegno di legge, stabilisce il compenso mensile lordo da corrispondere al medico incaricato che svolge prestazioni sanitarie e medico-legali nei confronti del personale del Corpo degli agenti di custodia.

Con l'articolo 2, che stabilisce l'impossibilità per il medico incaricato di cumulare, all'interno dello stesso istituto di pena, altri incarichi sanitari, ci si propone di assicurare una maggiore trasparenza nella gestione del servizio e una corretta distribuzione degli incarichi.

La considerazione poi della pericolosità del servizio svolto dai medici penitenziari, a diretto e stretto contatto con i detenuti e gli internati, e comportante spesso l'assunzione di valutazioni che riguardano direttamente la permanenza o meno del detenuto o dell'internato nella struttura penitenziaria, nonché la considerazione dei rischi professionali che i sanitari incontrano, conseguenti alla necessità di affrontare patologie altamente diffusive quali l'infezione da HIV, hanno indotto a prevedere, a loro favore, una speciale indennità di servizio penitenziario. Detta indennità è

prevista dall'articolo 3 del disegno di legge in parola, con decorrenza 1° gennaio 1990, ed è fissata in lire 150.000 mensili lorde per i medici, i farmacisti ed i veterinari incaricati, ed in lire 200.000 per i dirigenti sanitari. L'indennità è suscettibile dell'aumento del 2,50 per cento per ogni biennio di permanenza nell'incarico, ed è pensionabile limitatamente al 50 per cento. La quota pensionabile viene corrisposta anche con la tredicesima mensilità.

L'articolo 4 stabilisce per i medici di guardia l'impossibilità di cumulare altri incarichi analogamente a quanto dispone l'articolo 2 per il medico incaricato.

L'articolo 5 modifica il terzo comma dell'articolo 52 concernente il servizio specialistico prevedendo, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2 del presente disegno di legge, che nelle ipotesi eccezionali in cui il direttore dell'istituto si trovi nella impossibilità di reperire uno specialista da convenzionare per una determinata branca, le relative prestazioni possano eventualmente essere affidate, in via transitoria, al medico incaricato munito di specializzazione.

Con l'articolo 6, si modificano le tabelle A, B e C allegate alla legge 9 ottobre 1970, n. 740. Le ultime due sono richiamate nel nuovo testo dell'articolo 38 di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge.

Con la nuova tabella A, si prevede un aumento di 25 unità rispetto all'attuale organico dei medici incaricati che viene così fissato in 350 unità. Tale aumento si rende necessario per garantire in maniera più efficace ai detenuti ed agli internati il diritto alla tutela della salute a parità di condizioni con i cittadini liberi, nonché per garantire l'effettuazione delle prestazioni sanitarie e medico-legali nei confronti degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

L'articolo 7 è relativo all'onere finanziario del provvedimento.

## RELAZIONE TECNICA

Gli oneri finanziari relativi a ciascuno degli articoli del disegno di legge che comportano spese (articoli 1, 3 e 6) sono quelli risultanti rispettivamente dai sottoelencati allegati:

- articolo 1: allegato 1;
- articolo 3: allegato 2;
- articolo 6: allegato 3.

Ad ognuno dei suddetti allegati sono unite le relative schede.

## ALLEGATO 1

L'onere finanziario relativo all'applicazione dei commi 1, 2 e 7 dell'articolo 38 della legge n. 740 del 1970, come sostituito dall'articolo 1 del disegno di legge, è di lire 2.356.531.642.

Tale onere è stato così determinato:

*Articolo 1, comma 1:*

Oneri diretti .....	L. 1.547.187.850
Oneri riflessi a carico dello Stato (15 per cento contr. prev. san.; 9,6 per cento oneri assistenziali) .....	» 380.608.260
TOTALE ...	<u>L. 1.927.796.110</u>

*Articolo 1, comma 2:*

Oneri diretti .....	L. 18.983.900
Oneri riflessi a carico dello Stato (15 per cento contr. prev. san.; 9,6 per cento oneri assistenziali) .....	» 4.670.032
TOTALE ...	<u>L. 23.653.932</u>

*Articolo 1, comma 7:*

Oneri diretti .....	L. 369.600.000
Oneri riflessi a carico dello Stato (9,6 per cento oneri assistenziali) .....	» 35.481.600
TOTALE ...	<u>L. 405.081.600</u>

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Comma 1

per n. 326 medici (1) in servizio presso gli istituti ordinari:

	Stipendio attuale al 10° biennio	Nuovo stipendio al 10° biennio
Stipendio .....	L. 804.000	L. 1.162.500
Ind. integr. spec. ....	L. 945.912	L. 952.487
	<u>L. 1.749.912</u>	<u>L. 2.114.987</u>
Annuo ...	L. 22.748.856	L. 27.494.831
15 per cento contrib. pre- vid. sanit. ....	L. 3.412.328	L. 4.124.224
9,6 per cento previd. ass.	L. 2.183.890	L. 2.639.504
	<u>L. 28.345.074</u>	<u>L. 34.258.559</u>
Totale ...		
per n. 326 medici ...	L. 9.240.494.124	L. 11.168.290.234
DIFFERENZA ...		L. 1.927.796.110

## Comma 2

per n. 4 medici in servizio presso le sedi di cui alla tabella B:

	Stipendio attuale al 10° biennio	Nuovo stipendio al 10° biennio
Stipendio .....	L. 934.000	L. 1.292.500
Ind. integr. spec. ....	L. 952.487	L. 959.062
	<u>L. 1.886.487</u>	<u>L. 2.251.562</u>
Annuo ...	L. 24.524.331	L. 29.270.306
15 per cento contrib. pre- vid. sanit. ....	L. 3.678.650	L. 4.390.545
9,6 per cento previd. ass.	L. 2.354.336	L. 2.809.949
	<u>L. 30.557.317</u>	<u>L. 36.470.800</u>
Totale ...		
per n. 4 medici ...	L. 122.229.268	L. 145.883.200
DIFFERENZA ...		L. 23.653.932

(1) Compresi i farmacisti e medici veterinari di cui agli articoli 43 e 47 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

## Comma 7

L'onere relativo è stato calcolato tenendo presente che n. 130 istituti penitenziari hanno un organico di personale militare inferiore a n. 150 unità, n. 40 istituti penitenziari hanno un organico inferiore a n. 300 unità e n. 11 istituti penitenziari superano le n. 300 unità di organico, per cui:

Compenso spettante a n. 130 medici .	L.	150.000	
9,6 per cento previd. ass. ....	L.	14.400	
Totale annuo .....	L.	1.972.800	
Per n. 130 medici totale annuo ...			L. 256.464.000
Compenso spettante a n. 40 medici ..	L.	200.000	
9,6 per cento previd. ass. ....	L.	19.200	
Totale annuo .....	L.	2.630.400	
Per n. 40 medici totale annuo ...			L. 105.216.000
Compenso spettante a n. 11 medici ..	L.	300.000	
9,6 per cento previd. ass. ....	L.	28.800	
Totale annuo .....	L.	3.945.600	
Per n. 11 medici totale annuo ...			L. 43.401.600

## ALLEGATO 2

L'onere finanziario relativo all'applicazione dell'articolo 39-bis della legge n. 740 del 1970, inserito dall'articolo 3 del disegno di legge, ammonta a lire 990.562.330 per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992.

Tale onere è stato così determinato:

*Articolo 3:*

Oneri diretti .....	L.	843.750.000
Oneri riflessi a carico dello Stato (15 per cento contr. prev. san.; 9,6 per cento oneri assistenziali) .....	»	146.812.330
TOTALE ...	L.	<u>990.562.330</u>

Misura mensile spettante a n. 15 dirigenti sanitari dagli istituti di cui alla tabella C, allegata alla legge: lire 200.000 - al 10° biennio lire 250.000.

Misura mensile spettante a n. 340 (1) medici: lire 150.000 - al 10° biennio lire 187.500.

(1) Compresi i farmacisti e medici veterinari di cui agli articoli 43 e 47 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per cui:

Penitenziaria . . . . .	L. 250.000	annua . . . . .	L. 3.000.000
13 <sup>a</sup> . . . . .	<u>L. 125.000</u>	» . . . . .	<u>L. 125.000</u>
Totale . . .			L. 3.125.000
9,6 per cento previd. ass. . . .			L. 300.000
15 per cento contrib. previd. sanit. . . .			<u>L. 243.750</u>
Costo unitario annuo . . .			<u><u>L. 3.668.750</u></u>

Per n. 15 unità totale annuo lire 55.031.250.

Penitenziaria . . . . .	L. 187.500	annua . . . . .	L. 2.250.000
13 <sup>a</sup> . . . . .	<u>L. 93.750</u>	» . . . . .	<u>L. 93.750</u>
Totale . . .			L. 2.343.750
9,6 per cento previd. ass. . . .			L. 225.000
15 per cento contrib. previd. sanit. . . .			<u>L. 182.812</u>
Costo unitario annuo . . .			<u><u>L. 2.751.562</u></u>

Per n. 340 unità totale annuo lire 935.531.080.

## ALLEGATO 3

L'onere finanziario relativo all'applicazione dell'articolo 6 ammonta a lire 856.463.975 per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992.

Tale onere è stato così determinato:

*Articolo 6:*

Oneri diretti . . . . .	L.	687.370.775
Oneri riflessi a carico dello Stato (15 per cento contr. prev. san.; 9,6 per cento oneri assistenziali) . . . . .	»	<u>169.093.200</u>
TOTALE . . .	L.	<u><u>856.463.975</u></u>

Tabella A n. 350 medici.

Aumento organico n. 25 medici.

Stipendio al 10° biennio . . . . .	L.	1.162.500
Ind. integr. spec. . . . .	L.	<u>952.487</u>
Totale . . .	L.	<u><u>2.114.987</u></u>
Annuo . . . . .	L.	27.494.831
15 per cento contrib. previd. sanit. . . . .	L.	4.124.224
9,6 per cento previd. ass. . . . .	L.	<u>2.639.504</u>
Totale . . .	L.	<u><u>34.258.559</u></u>

Per n. 25 medici lire 856.463.975.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. L'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - (*Compenso mensile*). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, al medico incaricato spetta un compenso mensile lordo di lire 930.000. Tale compenso si riferisce alla posizione iniziale di ciascun medico ed è suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza nell'incarico senza demerito.

2. Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti penitenziari situati nelle sedi indicate nella tabella *B* allegata alla presente legge, spetta un compenso mensile lordo di lire 1.060.000.

3. Ai medici incaricati, i quali siano in modo permanente preposti alla direzione dei servizi sanitari negli istituti penitenziari di cui alla tabella *C* allegata alla presente legge, spetta un compenso aggiuntivo mensile lordo di lire 84.000.

4. Per i medici incaricati che fruiscono del compenso indicato nel comma 2 gli aumenti periodici costanti operano soltanto sul compenso mensile lordo di lire 930.000.

5. Il compenso mensile lordo, di cui ai commi 1 e 2, può essere rideterminato, entro il mese di gennaio di ogni triennio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, tenute presenti le indicazioni della Federazione nazionale degli ordini dei medici ed in relazione all'incremento del costo della vita, secondo le variazioni degli indici ISTAT, sopravvenuto nell'ultimo triennio.

6. Le tabelle *B* e *C* allegate alla presente legge possono essere modificate, in relazione al mutamento delle condizioni di fatto che giustificano l'inclusione della sede



nelle tabelle stesse, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Al medico incaricato, il quale svolge prestazioni sanitarie e medico-legali nei confronti del personale del Corpo degli agenti di custodia, è attribuito un compenso mensile lordo stabilito dalla tabella *F* allegata alla presente legge».

#### Art. 2.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2, al medico incaricato non possono essere affidati, nell'ambito dello stesso istituto, i servizi di cui agli articoli 51 e 52, salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 52».

#### Art. 3.

1. Dopo l'articolo 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 39-bis. - (*Indennità di servizio penitenziario*). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, ai medici, ai farmacisti ed ai veterinari incaricati, oltre alle indennità previste dall'articolo 39, spetta una indennità di servizio penitenziario nella misura mensile lorda di lire 150.000. Ai dirigenti sanitari tale indennità spetta nella misura mensile lorda di lire 200.000.

2. L'indennità di cui al comma 1 è aumentata del 2,50 per cento al compimento di ciascun biennio di permanenza nell'incarico ed è pensionabile limitatamente al 50 per cento.

3. La quota pensionabile è corrisposta anche con la tredicesima mensilità».

#### Art. 4.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 51 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e

successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Ai medici addetti al servizio di guardia non possono essere affidati, nell'ambito dello stesso istituto, i servizi di cui all'articolo 52».

Art. 5.

1. Il terzo comma dell'articolo 52 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«In caso di temporanea impossibilità di garantire la presenza nell'istituto di uno specialista in una determinata branca, l'Amministrazione penitenziaria può autorizzare, in via transitoria, il medico incaricato, che sia in possesso della relativa specializzazione, a svolgere le prestazioni specialistiche alle stesse condizioni stabilite per gli specialisti esterni».

Art. 6.

1. Le tabelle A, B e C allegate alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

«TABELLA A

DOTAZIONE ORGANICA  
DEI MEDICI INCARICATI  
(Articolo 3, primo comma, della legge)

Numero dei medici incaricati: 350.

TABELLA B

TRATTAMENTO ECONOMICO  
(Articolo 38 della legge)

Compenso mensile lordo: lire 1.060.000.

Asinara	C.R.
Favignana	C.R.
Gorgona	C.R.
Pianosa	C.R.

## TABELLA C

COMPENSO MENSILE LORDO AI MEDICI  
 INCARICATI DELLA DIREZIONE DEI  
 SERVIZI SANITARI NEGLI ISTITUTI QUI  
 SOTTO INDICATI

(Centri diagnostici terapeutici)

(Articolo 38 della legge)

Compenso mensile lordo: lire 84.000.

Bari	C.C.
Cagliari	C.C.
Fossombrone	C.R.
Genova	C.C.
Messina	C.C.
Milano	C.C.
Milano-Opera	C.R.
Napoli	C.C.
Palermo	C.C.
Parma	C.C.-C.R.
Perugia	C.C.
Pisa	C.C.
Roma-Regina Coeli	C.C.
Sassari	C.C.
Torino	C.C.».

2. Alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente tabella:

## «TABELLA F

COMPENSO MENSILE LORDO PER I ME-  
 DICHI INCARICATI DELLE PRESTAZIONI  
 SANITARIE E MEDICO-LEGALI NEI CON-  
 FRONTI DEL PERSONALE DEL CORPO  
 DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

(Articolo 38 della legge)

Istituti penitenziari con organico di personale militare	Compenso mensile lordo
a) Fino a 150 unità . . . . .	L. 150.000
b) Da 151 a 300 unità . . . . .	L. 200.000
c) Superiore a 300 unità . . . . .	L. 300.000».

## Art. 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4 204 milioni annue a decorrere dal 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.